

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

Atti Arcivescovili

Per una partecipazione dei nostri Circoli Giovanili alle Feste Aloisiane in Roma

Venerabili e carissimi Fratelli in G. C.,

E' desiderio vivissimo del S. Padre che alle Feste Aloisiane, le quali culmineranno in Roma con funzioni solenni nella Basilica di S. Pietro, negli ultimi giorni dell'anno che ormai volge al termine, partecipino in grande numero i giovani e, in modo specialissimo, i Soci della G. C. I.

Raccomando perciò caldamente ai Signori Parroci della Città e dell'Archidiocesi, come pure ai Signori Presidenti dei Circoli Giovanili, di adoprarsi affinchè il desiderio dell'Augusto Pontefice venga messo in atto, e si faccia in modo che almeno un giovane di ogni parrocchia e uno di ogni Circolo Cattolico sia mandato in rappresentanza a Roma e sia presente al Solenne Pontificale del 31 Dic. p. v.

Del grande pellegrinaggio giovanile internazionale, che nei giorni 29-30-31 dicembre converrà nella Capitale del mondo Cattolico, devono far parte anche i nostri giovani, a testimonianza della vitalità e dello spirito delle nostre Associazioni. Le meravigliose funzioni papali in onore del Santo Gonzaga non potranno non esercitare un fascino grandissimo sui loro cuori, ed imprimere nell'animo un vivo suggello di romanità.

Sia dunque accolto con generoso entusiasmo, anche a costo di qualche sacrificio, il grande invito del Sommo Pontefice, affinchè la gioventù cattolica della nostra Archidiocesi sia degnamente rappresentata a Roma in quella solenne circostanza.

Nella fiducia che l'Angelico S. Luigi ottenga da Dio alle nostre Associazioni quello Spirito di Fede e di ardore da cui tutta fu illuminata la sua mirabile vita di pietà, di amore, di sacrificio, di gran cuore tutti vi benedico.

Torino, 17 novembre 1926.

* GIUSEPPE, Arcivescovo.

Sacra Visita ad limina

Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Arcivescovo partirà domenica 21 a sera per Roma a compiere la Sacra Visita *ad limina* e sarà assente tutta la settimana successiva.

Atti della Curia Arcivescovile

NOMINE PONTIFICIE

BOTTALO Teol. Edoardo, Prevosto della Parrocchia di S. Vito in Piossasco, nominato Cameriere Segreto soprannumerario di S. S.

NOMINE ARCIVESCOVILI

ROSSO D. Matteo, Cappellano alla frazione di Zandetta (Moncalieri), Canonico Onorario della Collegiata di Moncalieri.

BORIO D. Luigi, Cappellano al Gerbido Torinese, Canonico Onorario della Collegiata di Moncalieri.

LARDONE Teol. Giovanni, Canonico della SS. Trinità e Membro della Congregazione del Corpus Domini.

Trasferimenti

BARBERA D. Francesco, addetto al Cimitero Generale di Torino.

PASCHETTA D. Matteo, Cappellano alla Borgata Tavelle (Sommariva-Bosco).

Necrologio

ELLENA D. Lorenzo, Cappellano alla Badia Tebalda (Grosseto), d'anni 59, m. 29 Settembre u. s.

RETTIFICA

Si dichiara pure che le altre Parrocchie hanno tutte trasmesso la copia R. D. Borsero Giovanni, consegnò sempre regolarmente a questa Curia Arcivescovile la copie dei Registri Parrocchiali, e che solo per una svista essa venne annotata sulla Rivista Diocesana dell'Agosto scorso.

Si dichiara pure che le altre Parrocchie hanno tutte trasmesso la copia dei loro Registri Parrocchiali.

Canonico Mauro Rocchietti
Procancelliere Arcivescovile.

Per la Festa della Buona Stampa

Invitiamo i M. R. Sig.ri Parroci e Rettori di Chiese a dare alla Festa della Buona Stampa che si celebrerà in tutte le Parrocchie la domenica 12 dicembre carattere di *Giornata del Vangelo*, promuovendone tra i fedeli la diffusione e la pia lettura, secondo le norme che saranno impartite dalla Società Diocesana della Buona Stampa, a favore della quale raccomanderranno la *colletta* usuale.

Scuola Ceciliana di Musica Sacra per la formazione dei maestri di canto e degli organisti parrocchiali

Giovedì 4 c. m. con una divota funzione nella Chiesa dell'Arcivescovado, si è iniziato il nuovo anno scolastico della Scuola Ceciliana di Musica sacra per la formazione dei maestri di canto e degli organisti parrocchiali.

La scuola fu fondata dalla Sezione Diocesana dell'Associazione italiana di S. Cecilia, con l'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica. Funziona lodevolmente da parecchi anni. La Giunta Diocesana dell'Azione Cattolica riconosce in essa un'opera che rientra nel campo della propria azione.

E' quindi dovere d'ogni buon cattolico favorirla, sostenerla, e cooperare a procurarle non solo i mezzi per vivere, ma anche e specialmente gli allievi.

Il programma comprende l'insegnamento del Canto gregoriano e del relativo accompagnamento; dell'Armonia musicale, e del suono dell'organo.

Le lezioni sono settimanali, il corso triennale.

L'orario delle lezioni per l'anno corrente è il seguente:

1.o Corso: ogni mercoledì non festivo: ore 14,30 Gregoriano; ore 15,30 Armonia.

2.o Corso: ogni martedì non festivo: ore 14,30 Armonia; ore 15,30 Gregoriano.

3.o Corso: ogni giovedì non festivo: ore 15 Armonia; ore 16 Gregoriano.

Per gli esercizi dell'organo, orario da convenirsi fra l'insegnante ed i singoli allievi.

L'iscrizioni sono ancora aperte.

Per informazioni riferirsi alla sede della Scuola (Via Arcivescovado 12, in fondo al cortile) nelle ore di lezione.

Vivamente raccomando la nostra scuola Ceciliana di Musica Sacra, istituita per assicurare alle sacre funzioni un canto liturgico che ispiri devozione e preparare anche organisti capaci.

Augurando alla scuola stessa la maggior frequenza, benedico di gran cuore promotori e alunni.

Torino, 1 novembre 1926.

* GIUSEPPE, Arcivescovo.

Atti della Santa Sede

S. C. DEI SACRAMENTI

Celebrazione della Messa in casa, presente cadavere

Nelle tornate plenarie di questa S. C. tenute il 18 dicembre 1925 e il 30 aprile 1926, su istanza di alcuni Ordinari locali (Valenza, Compostella, Pamplona ecc.) fu proposto il seguente dubbio:

« Se l'Ordinario, in forza del canone 822, paragr. 4, possa permettere, senza Indulto Apostolico, la celebrazione di una o più Messe *in casa, presente cadavere*, quando questa celebrazione sia domandata dai congiunti del defunto ».

Ben ponderata la cosa e riformato il dubbio, furono formulate le questioni e date dagli E.mi Padri le risposte che seguono:-

I. — Se l'Ordinario in forza del canone 822, paragr. 4 possa permettere la celebrazione della Messa in casa, presente cadavere, nel luogo detto *camera ardente*.

R. — Negative, tranne che si tratti di qualche *caso straordinario*, per giusta e ragionevole causa: e ciò, anche in questo caso, a condizioni che l'esposizione del cadavere sia fatta col dovuto decoro e che nel luogo stesso nulla vi sia in contrasto colla santità del divin Sacrificio.

2. — Quando si deve ritenere che vi sia il *caso straordinario*, nel quale, verificandosi una giusta e ragionevole causa, si possa permettere dall'Ordinario la celebrazione della Messa, — e se si possa permettere la celebrazione di una sola Messa o di parecchie.

R. — Il *caso straordinario* ed insieme *la giusta e ragionevole causa* si hanno in occasione della morte del Vescovo residenziale, ossia dell'Ordinario locale, di persona di famiglia principesca o altrimenti insigne per benemerenze e favori verso la Chiesa o la nazione, oppure per assai generose elargizioni verso i poveri e gli indigenti; similmente di persona già ornata di tale privilegio Apostolico; purchè sempre le debite esequie vengano celebrate in chiesa.

Allora l'Ordinario potrà permettere la celebrazione di una o due Messe, ma non più di tre: abrogato l'indulto della S. C. dei Riti del 29 aprile 1894, *contrariis quibuscumque minime obstantibus, facto verbo cum SS.mo*.

Questa decisione fu approvata e confermata dal S. P. Pio XI nell'udienza del 3 maggio 1926.

ANNOTAZIONI DEL SEGRETARIO DELLA S. C.

Giova render pubbliche alcune considerazioni, che i RR. PP. Consultori giudicarono doversi tener presenti intorno alla proposta questione.

I. — Il can. 822, par. 4 del Codice di Diritto C. è così espresso: « L'Ordinario locale può concedere licenza di celebrare fuori della Chiesa o dell'oratorio su pietra sacra e in luogo decoroso, ma non mai nella camera, soltanto per giusta e ragionevole causa, in qualche caso straordinario e per *modum actus* ».

Si noti che intorno a questo canone era già stato presentato alla Commissione per l'interpretazione del Codice il seguente dubbio: « Se la facoltà di celebrare la Messa in casa privata debba interpretarsi dall'Ordinario in senso restrittivo, a norma del can. 822 », e che la stessa Commissione il 16 ottobre 1919 aveva risposto *Affirmative*.

E giustamente fu così risposto. Poichè chi consideri l'antica prassi della Chiesa, subito vedrà che essa non è favorevole a questa celebrazione fuori della chiesa. A tutti son noti i canoni che nel Decreto di Graziano sono attribuiti al Papa Clemente o a Felice IV, tutti in verità apocrifi, ma riportanti l'antica consuetudine, che in fine si risolve nella prassi consecrata dal Codice nel citato canone 822, che cioè la Messa debba celebrarsi nella chiesa o nell'oratorio.

Da questa legge, secondo l'antica consuetudine, scusava unicamente una grande (c. 1, D. I. de consecr.) o somma necessità (c. 11. D. I. cit.), delle quali stesse parole si servì poi Benedetto XIV nella Cost. *Inter omnigenas* del 2 febb. 1744, paragr. 22 (*Fontes iur. can.*, I, 809). Nè altro doveva dirsi fino al Codice, se attendiamo all'interpretazione autorevole data dalla S. C. di Prop. Fide ai suoi missionari, quando decise (*Collectanea n. 411*): « *celebrare extra locum sacrum non licere ex devotione, licere tamen ex necessitate* ».

Fu dunque dal Codice apportata qualche innovazione? Alcuni ritengono di sì, mossi, a quanto pare, dal fatto che il Codice richiede una *causa giusta e ragionevole*: dal che deducono che tal causa non debba esser grave.

Ma se alcuno rifletta bene che la causa della concessione dev'essere non soltanto giusta e ragionevole, ma nel tempo stesso, ossia cumulativamente, questa deve farsi per *modum actus* ed ancora soltanto in qualche caso

straordinario, si può ragionevolmente dedurre che nulla fu mutato. Poichè la gravità della causa, cioè la necessità, è da vagliarsi e da stimarsi *moral modo*. Ora richiedendo il can. 822, paragr. 4, *simultaneamente*; che la causa della concessione sia giusta e ragionevole, e che la concessione sia fatta dell'Ordinario soltanto per *modum actus* ed in *qualche caso straordinario*, veramente allora ci troviamo nel caso di *morale necessità*. Nulla dunque fu modificato nel vecchio diritto e nella giurisprudenza: la quale conclusione è pure a norma del can. 4, n. 4.

Da ciò si può facilmente dedurre che il caso di cui si tratta (*camera ardente*) non è, relativamente alla celebrazione della Messa, né caso di necessità, né caso straordinario.

2. — Quanto all'esequie del Vescovo residenziale defunto, il *Cerimoniale dei Vescovi* (Lib. II, cap. 38) stabilisce quando la salma del Vescovo debba esporsi nell'aula maggiore del palazzo vescovile, dove il clero secolare per ordine, o i Religiosi dei quattro Ordini Mendicanti, o altri, distinti per comunità, reciteranno i Vespri e il Matutino coll'Invitatorio e i tre Notturni e le Lodi dei defunti; ma in nessun modo si concede la facoltà di celebrare ivi le Messe; che anzi tal facoltà viene apertamente esclusa, perchè il Cerimoniale dei Vescovi prescrive che la salma del Vescovo, finite le Lodi, debba portarsi alla chiesa per le esequie e la celebrazione della Messa.

E' bensì vero che la S. C. dei Riti il 3 aprile 1894 pubblicò un decreto, riportato nella *Collezione autentica* dei decreti della stessa Congregazione (vol. III, n. 3822), circa la facoltà di celebrare Messe in casa nell'esposizione della salma del Vescovo diocesano defunto o di Abate *nullius* o di Vicario Apostolico o Vescovo titolare.

Ma, considerata la risposta della Commissione per l'interpretazione del Codice di D. C. in merito al can. 822, paragr. 4, che sopra abbiam riportato, sarebbe conveniente limitare detta facoltà, tanto più che da ciò nessun suffragio vien tolto alle anime dei Vescovi, perchè le Messe si celebrano nella chiesa con maggior decoro e culto, ed alla presenza di maggior numero di fedeli.

3. — Altra prova, per negare questa facoltà all'Ordinario, si desume da ciò che questa facoltà non sembra troppo bene accordarsi con l'altra del can. 1194. Poichè in questo canone vien detto: « *in aliis oratoris domesticis* » (distinti cioè dagli oratori privati dei cimiteri, di cui immediatamente prima aveva parlato il canone): « *Nonnisi unius Missae, per modum actus, in casu aliquo extraordinario, iusta et rationabili de causa (Ordinarius loci celebrationem permettere potest)* ». E certamente non dovrebbe dirsi che nel diritto manca l'armonia, se negli Oratori potesse permettersi dall'Ordinario locale una Messa, mentre fuori dell'Oratorio, e perciò fuori di ogni luogo sacro, fosse permessa la celebrazione anche di più Messe?

4. — Finalmente rimane un altro gravissimo argomento. Tutti vedono serpeggiare tra i fedeli una certa proclività a portar fuori, per quanto possibile, dai luoghi sacri le sante ceremonie della Chiesa. Chi non sa, che in molti luoghi fu a torto introdotta una certa consuetudine, che i fedeli vogliono continuare anche dopo la promulgazione del Codice, per la quale ritengono sia lecito battezzare i neonati e contrarre matrimonio in casa, ed altre cose simili? E' un tentativo di laicizzare — ci si passi la parola — le ceremonie ecclesiastiche. Ciò che l'empietà umana non riesce a distruggere,

si sforza di scoronarlo della sua santità almeno accidentale, ed i fedeli supinamente si acquietano. Il Codice cercò con ogni mezzo di opporsi a questa corrente (confr. i cann. 773, 1109, paragr. 1, 2), è da sperare, con frutto. Perciò questi casi non sono da moltiplicarsi, ma da limitarsi con tutte le forze.

* Luigi Capotosti, Vesc. di Terme
Segretario

PONT. COMM. PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE

Risoluzioni del 25 luglio 1926

Sostituzione in coro

I. — Il can. 419 § 1 dispone che nelle chiese, in cui non tutti i corali sono tenuti a frequentare *simul* il coro, quelli che vi sono tenuti non possono soddisfare a quest'obbligo per mezzo di un altro se non: 1^o *in casi particolari* — 2^o per giusta e ragionevole causa, — e purchè 3^o il sostituto non sia già tenuto in quello stesso tempo al servizio del coro, — e 4^o egli sia nella stessa chiesa canonico, se si tratti di supplire un canonico, e beneficiato, se si tratti di supplire un beneficiato.

Richiesta la Pontificia Commissione se per la sostituzione corale nei *casi particolari* di cui al can. 419 § 1 sia richiesto il permesso della S. Sede o almeno la licenza dell'Ordinario o del Capitolo, rispose: *Negative*.

Nè l'Ordinario, e tanto meno il Capitolo, potrebbe negare quel che il diritto comune concede. Che se invece si esce dai limiti descritti nel can. 419 § 1, — cioè se si tratta di sostituzioni abituali, senza causa ragionevole, senza parità di condizione, ecc., — allora, nota il *Monit. Eccles.* (Ottobre, 1926, pag. 301), subentra il diritto e il dovere del Capitolo e del Vescovo di impedire questi abusi, non già la facoltà di legittimarli: poichè la dispensa dalle *condizioni stabilite dal diritto comune spetta solo al legislatore*.

Cambiamento dei superiori religiosi

II. — Il con 505 ordina che nelle congregazioni religiose i superiori maggiori siano in carica a tempo, tranne che diversamente sia disposto nelle costituzioni; i superiori minori locali non oltre il triennio, trascorso il qual tempo, possono nuovamente essere eletti, se le costituzioni lo permettano, non però tre volte di seguito nella stessa casa.

Interrogata la Pontificia Commissione se la prescrizione del can. 305 riguardi anche quelle comunità, di cui si tratta nei canoni 673-681 (cioè comunità di persone che vivono insieme senza voti) e quelle loro case, che non sono veramente e propriamente religiose, ma esterne ossia non appartenenti alla Congregazione, nelle quali i religiosi sono occupati in numero esiguo, come personale insegnante o inserviente in seminarii, scuole, ospedali, — rispose: *Affirmative, ad normam responsi diei 3 iunii 1918*. Questa risposta era generica, motivata sul fatto che « *superiores isti seu directores sunt simul superiores religiosorum, sub sua potestate habentes alios religiosos, etiam quoad religiosam disciplinam* ».

L'inamovibilità dei superiori, contro cui il diritto combatte, è sempre di danno alla vita religiosa, sminuisce l'abitudine dell'obbedienza, ostacola l'egualianza tra i religiosi, richiedente che gli uffici siano permutati tra gli idonei e tutti possano acquistare pratica di buon governo. Così il Cocchi, *Comm. fas. IV*.

Nei casi particolari, osserva il *Monit. Eccles.* (l. c.), quando il bene della scuola, dell'ospedale, ecc., richiede la conferma per un terzo biennio e oltre, si dovrà chiedere la dispensa alla S. C. dei Religiosi.

Obbligo della professione di fede

III. — Il can. 1406, § 1, n. 9 prescrive che emettano la professione di fede « *coram Capitulo vel Superiore qui eos nominavit eorumve delegato, Superiores in religionibus clericalibus* ».

Richiesta la Commissione Pontificia se a questa legge siano tenuti anche i superiori delle comunità clericali senza voti, di cui si tratta nei canoni 673-681, rispose: *Affirmative*.

Perchè anche queste sono comunità religiose, benchè non in senso proprio. Lo stesso can. 673 dice che una tale comunità « *non est proprie religio* ». Non importa: ora è chiarito che il can. 1406 le abbraccia tutte: in senso stretto e in largo senso.

Parrocchie religiose

IV. — Il can. 1425, § 2 stabilisce che l'Ordinario locale, quanto alle parrocchie affidate ai religiosi, — anche se sono *pleno iure* unite al monastero, in modo da potersi dire *parrocchie religiose* — ha, col resto, il diritto di giurisdizione, di correzione e di visita in tutto quanto appartiene alla cura delle anime a norma del canone 631.

Interrogata la Pont. Comm. se abbia anche il diritto di esigere il rendiconto dei fondi e dei legati della parrocchia, rispose: *Affirmative*, firmis praescriptis canonum 630, § 4 et 1550.

E cioè, secondo il can. 630, § 4 « spetta ai superiori religiosi raccogliere e amministrare le offerte per la costruzione, riparazione, incremento della chiesa parrocchiale, se la chiesa è della comunità religiosa... » e in questo caso non v'è alcun rendiconto da fare all'Ordinario.

Inoltre secondo il canone 1550, son riservati esclusivamente al superiore maggiore di religioni esenti, per le loro chiese anche *parrocchiali*, i diritti e i doveri attribuiti all'Ordinario del luogo nei canoni 1545-1549 (condizioni di accettazione delle fondazioni, forma dell'accettazione, collocazione dei beni costituenti la fondazione, registrazione, tabella e libro degli oneri).

Osserva però assai bene il *Monit. Eccles.* (l. c.): « La stessa analisi dei can. 1545-1549, anche alla stregua dell'*exclusive* del can. 1550, non ha dato sufficienti elementi per escludere il *ius exigendi rationem* dell'Ordinario, che non è né quello di dettar leggi per l'accettazione, né di prescriverne la forma, né la collocazione dei beni, né di sorvegliarne l'adempimento, ma soltanto di vigilare a che non sia per tale esenzione lesa la facoltà attribuitagli dai can. 535 e 533 ».

E ancora: « Negata la facoltà di questa ispezione, viene a rendersi frustranea la facoltà *innegabile* dell'Ordinario di chiedere conto delle fondazioni e legati in bene della diocesi, parrocchia o missione, comunque da erogarsi nel luogo stesso. D'altra parte cotesta esenzione dalla visita dell'Ordinario non era affatto concessa nel diritto antico, rispetto alla fondazione o legati delle parrocchie anche religiose ».

Impedienti la giurisdizione ecclesiastica

V. - Il can. 2334 n. 2 colpisce colla scomunica *l.s. speciali modo* riservata alla S. Sede, coloro « *qui impediunt directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae sive interni sive externi fori, ad hoc recurrentes ad quilibet laicalem potestatem* ».

La cost. *Ap. Sedis* aveva: « *qui impediunt.. et ad hoc recurrentes* », sicchè sembrò ad alcuni che fosse colpito anche chi ricorresse, senza però impedire, considerandosi il ricorso come un delitto a sè (così Bucceroni, De Siena, contro D'Annibale, Pennacchi, ecc.). Ora nel codice l'*et* fu eliminato.

E interrogata la Pont. Comm. se per incorrere la scomunica di cui al can. 2334 n. 2 basti il ricorso al potere laico al fine preciso d'impedire l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, — o si richieda inoltre che il ricorso ottenga il suo effetto, rispose: *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam* (cioè essere *necessario* che il ricorso riesca davvero ad impedire l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica), *firmo tamen praescripto canonis 2235.*

Il qual canone 2235 ammonisce soltanto che il ricorso inefficace per circostanze indipendenti dalla volontà del ricorrente *congrua potest poena puniri.*

Centenario Aloisiano

In occasione delle solenni feste che si celebreranno a ROMA nei giorni 28, 29, 30, 31 dicembre verrà organizzato un

PELLEGRINAGGIO A ROMA

col seguente

PROGRAMMA

Partenza da TORINO il 28 dicembre, ore 14,45.

Arrivo a ROMA il 29 ore 7,20.

Permanenza a ROMA a tutto il 1 gennaio

CONDIZIONI

II Classe L. 510 — III Classe L. 315 — Tassa d'iscrizione lire 10 e lire 5.

Sono disponibili 50 posti, colla quota ridotta di L. 300, che verranno concessi ai giovani iscritti alle organizzazioni Cattoliche, che ne facciano richiesta versando l'intera quota.

Qualora si superi i 100 iscritti le quote soprasegnate saranno diminuite di L. 60 per la II classe e di L. 30 per la III classe.

In dette quote si comprende: biglietto ferroviario, vettura o tram in arrivo e partenza, vitto ed alloggio a Roma, distintivo, tessere, spese di organizzazione.

Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente il 18 dicembre e per tale giorno occorre sia fatto il versamento della quota.

Le iscrizioni si ricevono alla Direzione dei Pellegrinaggi in corso Oporto, 11 - Torino e presso gli Assistenti Ecclesiastici delle singole organizzazioni, potendo partecipare al pellegrinaggio anche le famiglie.

N. B. — Qualora vi siano almenç 25 iscritti si organizzerà pure il passaggio per Assisi.